

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		vazione e vendita dei prodotti agricoli (1079) .....	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> .....	3	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
<b>Proposte di legge</b> (Discussione ed approvazione):		BAMBI MORENO .....	6
Cocco ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione (354);		BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE .....	10, 12, 13 15, 16, 17, 19
LOBIANCO ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (431);		CARADONNA GIULIO .....	20
DIGLIO ed altri: Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui contratti di colti-		COCCO MARIA .....	4, 10, 12, 15, 16, 17, 18
		IANNI GUIDO .....	8, 12, 20
		MORA GIAMPAOLO, <i>Relatore</i> .....	3, 6, 7, 8, 10, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18
		SEGNI MARIOTTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	7, 9, 10, 12 14, 16, 17, 19
		<b>Votazione segreta:</b>	
		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> .....	20

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Andreani, Barca, Fittante e Lobianco sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Micolini, Graduata, Cannelonga e Contu.

**Discussione delle proposte di legge Cocco ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione (354); Lobianco ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (431); Diglio ed altri: Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (1079).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cocco, Ianni, Cerrina Feroni, Antonellis, Barca, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Fittante, Grassucci, Nebbia, Poli, Rindone, Toma e Zoppetti: « Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione »; Lobianco, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro,

Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro, Zuech: « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli »; Diglio, De Carli, Manchinu, Mundo, Potì: « Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 10 dicembre 1986, parere favorevole e che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 21 gennaio 1987, parere favorevole « a condizione che l'articolo 5, comma quarto, sia riformulato nel senso di chiarire il carattere eventuale dei contributi dello Stato e della regione a favore di fondi istituiti ai sensi dello stesso comma che dovranno trovare fondamento in specifici provvedimenti legislativi ».

Ricordo che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle tre proposte di legge.

L'onorevole Giampaolo Mora ha facoltà di svolgere le relazione.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Interverrò molto brevemente, riservandomi, in sede di discussione degli articoli, di esplicitare alcune delle scelte del Comitato ristretto, il quale non ha apportato profonde modifiche alle linee di fondo delle tre proposte di legge.

L'iter del provvedimento è stato frenato dalla discussione in merito agli uffici di prodotto, un istituto previsto da una delle tre proposte, il cui inserimento in questa *sedes materiae* aveva suscitato alcune perplessità. Il problema è stato risolto in una diversa sede (legge pluriennale di spesa).

Un punto che ha richiesto maggiormente l'attenzione dei membri del Comitato ristretto è quello relativo all'individuazione delle parti che stipulano l'accordo e che, in base all'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, sono le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli o relative unioni riconosciute, da un lato, e gli imprenditori trasformatori o commercianti o loro raggruppamenti o associazioni dall'altro, nonché organizzazioni delle cooperative a carattere nazionale.

Altro argomento oggetto di discussione è stato quello relativo alla funzione degli accordi interprofessionali, ai quali si è ritenuto di assegnare compiti generali di razionalizzazione e riordino dell'attività e della produzione agricola.

Si è poi discusso in merito ai prezzi dei prodotti, convenendo sull'opportunità che essi possano essere determinati, ove ne ricorrano le condizioni, in sede di accordi interprofessionali.

Il Comitato ristretto ha poi ritenuto di inserire all'interno degli accordi interprofessionali la commercializzazione, naturalmente come momento distinto.

Desidero ribadire l'importanza delle proposte di legge al nostro esame, nel momento in cui sta acquistando sempre maggiore rilevanza il rapporto tra agricoltura ed industria. Da questo punto di vista, dopo l'approvazione della legge sull'associazione dei produttori e del piano agricolo nazionale, mancava soltanto una legge-quadro sugli accordi interprofessionali.

È vero che la realtà ha superato le lentezze del legislatore, ma è altrettanto vero che se avessimo introdotto prima una normativa come quella che stiamo esaminando si sarebbe creata una maggiore possibilità di stipulare accordi tra il settore produttivo primario e quello dell'industria e del commercio.

In conclusione, mi riservo di approfondire gli aspetti più rilevanti del provvedimento in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MARIA COCCO.** Voglio innanzitutto ricordare ai colleghi che all'inizio di questa legislatura vi era la volontà di esaminare rapidamente le proposte di legge, la cui materia suscita grandi attese nel mondo agricolo. Tuttavia, successivamente, alle ragioni più proprie del provvedimento si sono fraposte altre questioni che hanno bloccato l'iter e che, come abbiamo sostenuto (mi riferisco al ruolo delle organizzazioni professionali nella programmazione), dovevano essere prese in considerazione in un altro ambito. La soluzione adottata con l'inserimento della questione nella legge pluriennale di spesa mi sembra la più giusta. Pertanto, a questo punto sono venute meno le ragioni del ritardo e, quindi, dobbiamo rapidamente avviare alla mancanza di una legislazione appropriata sugli accordi interprofessionali.

Vengo ora ad alcune considerazioni di ordine generale. Il relatore ha affermato che questa legge giunge in ritardo e che forse in parte è superata; al contrario, io ritengo che l'esigenza della programmazione della produzione agricola e della sua razionalizzazione oggi sia senz'altro più pressante di quanto non lo fosse qualche anno fa.

Il problema della sovrapproduzione nei settori fondamentali dell'agricoltura si è ingigantito; l'andamento dei costi impedisce l'avvio di politiche più organiche e di interventi di natura strutturale. D'altra parte, il rapporto tra l'agricoltura e il settore agroalimentare nel suo complesso è diventato nel frattempo più favorevole per l'agricoltura stessa. È in atto una tendenza dell'industria alimentare alla concentrazione, con una crescente penetrazione delle multinazionali. Si impone, quindi, con più forza rispetto al passato la necessità per l'agricoltura di difendersi, di opporsi al sistema industriale presentandosi in maniera organizzata e con maggiore potere contrattuale.

In tale quadro, il sistema degli accordi interprofessionali diventa decisivo, assume un carattere di convenienza reciproca sia per l'agricoltura sia per l'indu-

stria, potendo contare entrambi i settori su certezze di quantità e di qualità di produzione. D'altra parte, il passaggio — che tutti noi auspichiamo — dalla quantità alla qualità dei prodotti, al di fuori degli accordi interprofessionali diventa pura velleità.

Ricordo che l'esperienza della contrattazione, in questi ultimi anni, è stata positiva, anche se tra luci e ombre; occorre però incentivare l'associazionismo, soprattutto attraverso una politica più incisiva da parte del Governo e delle regioni, un associazionismo che sia quanto più possibile unitario e rappresentativo. In questa direzione ritengo che occorra un maggiore impegno anche da parte delle organizzazioni professionali e del movimento cooperativo, per superare quelle conflittualità che si sono registrate negli ultimi tempi e che hanno portato al sovrapporsi delle organizzazioni professionali stesse delle cooperative alle associazioni dei produttori.

Gli accordi previsti dal provvedimento in esame vincolano la parti contraenti, quindi non hanno validità *erga omnes*; ciò deriva dalla necessità di non incorrere nuovamente in condanne da parte della Comunità e risponde all'esigenza di fare del sistema contrattuale una scelta per i coltivatori, sulla base di un calcolo di convenienza.

Il fatto che gli accordi non abbiano valore *erga omnes* non significa però che lo Stato debba rinunciare ad un ruolo attivo di promozione e di spinta verso la loro definizione. Dico questo perché nelle scorse settimane siamo stati impegnati in una discussione sull'interpretazione ministeriale della sentenza della Corte di giustizia che ha impugnato gli articoli 10 e 11 della legge n. 306 del 1975; per quanto concerne l'articolo 10, va ribadito anche in questa sede che, se noi accedesimo ad una interpretazione di tal genere, il Governo da una parte e le regioni dall'altra rinuncerebbero ad un importante ruolo di promozione del sistema degli accordi interprofessionali e rinuncerebbero altresì ad una loro funzione decisiva nel processo di razionalizzazione della produ-

zione agricola. Tale articolo, prevedendo l'intervento dello Stato in tutte le sue articolazioni su invito di una delle parti, non lede (anzi, lo fa salvo interamente) il principio della libera contrattazione, quello stesso principio che noi abbiamo trasfuso in un articolo del testo unificato.

Al fine di migliorare tale testo, il gruppo comunista ha presentato alcuni emendamenti.

A nostro avviso, è necessario prevedere, in assenza di accordi nazionali, la possibilità di concludere accordi di carattere locale, regionale, interregionale ed inoltre di concludere accordi integrativi degli accordi nazionali. In tal senso si era già espressa la Commissione nella prima fase di discussione del provvedimento.

Il mio gruppo ha anche proposto una formulazione più corretta dell'articolo 6. Abbiamo sempre affermato che le parti contraenti debbano essere le associazioni di produttori agricoli riconosciute e le loro rispettive unioni nazionali da una parte e le organizzazioni degli imprenditori, industriali e commercianti dall'altra. La nostra posizione non è mutata e non ci sembra congrua la proposta formulata dal gruppo della democrazia cristiana di indicare, tra le parti contraenti, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, considerato che tali organizzazioni sono già presenti in una fase precedente la conclusione degli accordi interprofessionali.

Comunque, tale previsione non ci sembra stravolgente e non ci opporremo all'accoglimento di una formulazione che preveda la presenza, senza potere di firma, delle organizzazioni professionali, con un ruolo di assistenza.

Abbiamo poi sollevato alcune questioni in merito all'articolo 5 in quanto ci sembra giusto riferirsi ad un prezzo minimo. Sempre per quanto riguarda l'articolo 5, vi sono problemi di carattere formale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, proponiamo di sostituire, nel primo comma, le parole: « hanno il compito di » con le

parole: « concorrono a », per togliere alla previsione il carattere autoritativo che verrebbe dato agli accordi interprofessionali.

Inoltre, se fossero accolti gli emendamenti che tendono a rendere ammissibili gli accordi di carattere regionale e locale, si renderebbe indispensabile la costituzione di un collegio arbitrale a livello regionale, su designazione delle parti contraenti o, in mancanza, degli assessori.

Queste sono le questioni di maggior rilevanza, sulle quali, peraltro, non mi sembra vi siano elementi di grossa contrapposizione. Dovremmo solo, nel corso della discussione degli articoli, operare raccordi che ci consentano di pervenire ad una formulazione che sia il più possibile unitaria, incisiva e aderente agli scopi che il provvedimento si propone.

**MORENO BAMBI.** Il gruppo della democrazia cristiana è profondamente convinto che le proposte di legge al nostro esame rappresentino uno dei più importanti strumenti di politica agraria e che sia necessario colmare rapidamente i ritardi verificatisi fino ad oggi.

È evidente che ci troviamo in una fase estremamente importante di assestamento dei mercati. Tutti sappiamo che il problema fondamentale dell'agricoltura è rappresentato proprio dal mercato, che, se non è ben organizzato, rende difficile condurre una politica agraria efficace per una ripresa dell'attività produttiva.

Ormai i problemi contrattuali sono il punto centrale: produrre senza avere la possibilità di valorizzare il prodotto sul mercato, significa scaricare sui produttori i rischi dell'impresa, senza la certezza di un guadagno sufficiente.

Quindi, l'organizzazione del mercato diviene l'elemento essenziale ed assume un'importanza ancor più decisiva quando i fenomeni di mercato risentono dell'andamento delle contrattazioni a livello internazionale.

Nonostante questi fenomeni che spesso incidono negativamente sulla situazione agricola italiana, si è riscontrato che nella contrattazione a livello nazionale a

volte si cade in « giochi » di carattere speculativo a danno dei produttori agricoli, che sono la parte più debole in quanto frazionata.

Occorre rafforzare le associazioni dei produttori, soprattutto il loro potere contrattuale; il testo in discussione mira sostanzialmente a dare alle associazioni dei produttori regolarmente riconosciute la possibilità di presentarsi sul mercato e di svolgere un'azione incisiva nella contrattazione.

Il gruppo della democrazia cristiana giudica positivamente il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, in quanto esso, dopo l'approvazione di importanti provvedimenti come la legge pluriennale di spesa, sembra rispondere alla fondamentale esigenza di riordino del mercato. Ciò nonostante, presenteremo alcuni emendamenti che, senza stravolgere il testo, sono volti a migliorarlo e a puntualizzarne meglio alcuni aspetti.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIAMPAOLO MORA, Relatore.** Desidero ringraziare tutti i colleghi intervenuti, che hanno sottolineato gli aspetti positivi del testo in discussione.

Vorrei brevemente replicare alla collega Cocco, la quale ha travisato il senso di una mia osservazione. Non era mia intenzione affermare che il provvedimento al nostro esame è superato; ho detto semplicemente che la realtà, come spesso accade, ha proceduto più velocemente del legislatore ed ho sostenuto, quindi, esattamente il contrario: nel paese vi è assoluto bisogno di questa normativa. La realtà ha stimolato l'elaborazione di un testo al quale annetto una straordinaria importanza, per le ragioni ricordate dagli onorevoli Cocco e Bambi.

Nel settore primario si rendono indispensabili talune certezze. La domanda di produzioni è costante nel nostro paese; la richiesta da parte delle industrie di produzioni a qualità controllata e a condizioni predeterminate è anch'essa pres-

sante. Pertanto, la piena applicazione del provvedimento al nostro esame è condizione essenziale per attuare il piano agricolo nazionale e per dare al settore agricolo maggiore competitività sia all'interno sia nel campo delle esportazioni.

Concludo esprimendo piena soddisfazione per il lavoro fin qui svolto ed auspicando una rapida approvazione del testo.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero anch'io esprimere piena soddisfazione per il lavoro svolto, che ci ha permesso di giungere all'ultima fase dell'*iter*. La posizione del Governo su questo provvedimento è sempre stata molto chiara: esso, dopo l'approvazione della legge pluriennale di spesa, è uno dei provvedimenti più importanti all'esame della Commissione.

Per altro, in tutte le precedenti occasioni nelle quali esigenze pratiche hanno portato alla necessità di accordi interprofessionali, il Ministero dell'agricoltura si è fatto parte attiva, assumendo l'iniziativa per la promozione di accordi di questo genere, la cui utilità è senz'altro evidente. Si è innestato, quindi, quel meccanismo che di fatto ha reso frequenti e funzionali gli accordi interprofessionali prima ancora che fosse adottata una disposizione legislativa al riguardo.

Il Governo è pertanto favorevole all'impostazione generale del testo e si augura che esso venga rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione dei mercati agricoli secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.

2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla coltivazione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla commercializzazione, nonché i criteri che le parti, nei contratti di cui all'articolo 7, devono rispettare.

Gli onorevoli Ianni e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 1.*

1. 3.

Gli onorevoli Bruni, Andreoni, Bambi, Rabino, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: dei mercati agricoli con le seguenti: del mercato agricolo.*

1. 1.

*Al secondo comma, sostituire la parola: coltivazione con: produzione e, dopo la parola: criteri, inserire le seguenti: e le condizioni generali.*

1. 2.

Gli onorevoli Poli, Cocco e Ianni hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire la parola: coltivazione con: produzione.*

1. 4.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 4, mentre sono contrario all'emendamento 1. 3.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 1. 3, non comprendo la richiesta di soppressione del primo comma; esso, come in genere in tutte le leggi, non

ha un valore normativo fondamentale, però ha la funzione di enunciare la materia disciplinata e, pertanto, mi sembra in armonia con il provvedimento.

GUIDO IANNI. La soppressione del primo comma è volta solo ad una « ripulitura » del testo, in quanto la norma ci sembra una riproposizione di quanto già contenuto nell'articolo 9 della legge pluriennale di spesa. Non abbiamo, quindi, alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento 1. 4 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

1) riordinare e razionalizzare la quantità e la qualità della produzione agricola, in modo da farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri;

2) perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

3) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti, onde fissare i programmi di coltivazione;

4) stabilire le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e della prestazione dei servizi.

Gli onorevoli Ianni, Poli e Cocco hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: hanno il compito di con le parole: concorrono a.*

2. 3.

*Al comma 1, posporre il punto 3 al punto 4.*

2. 4.

*Al comma 1, al punto 3, sostituire il termine: determinare con: inoltre determinano.*

2. 5.

Gli onorevoli Bruni, Andreoni, Bambi, Rabino, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, al punto 3, dopo la parola: prodotti, inserire le seguenti: o i criteri per la loro determinazione.*

2. 1.

*Al comma 1, al punto 4, dopo la parola: stabilire, inserire le seguenti: i criteri e.*

2. 2.

GUIDO IANNI. L'articolo 2 stabilisce che « gli accordi interprofessionali hanno il compito di »; a noi sembra più corretta la dizione « concorrono a » per evitare che si possa dare alla norma un valore *erga omnes*.

Da ciò discende la necessità di posporre il punto 3 dello stesso articolo al punto 4.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 2. 1, di cui avevamo già discusso in sede di Comitato ristretto.

Anche nei confronti dell'emendamento 2. 2 il mio parere è favorevole.

In merito all'emendamento 2.3, anche se l'espressione « hanno il compito di » è autoritativa e potrebbe dare l'impressione

che si intenda stabilire una obbligatorietà anche per le parti non stipulanti, ricordiamo che il provvedimento nel suo complesso è improntato su una diversa concezione, quella cioè della volontarietà e libera stipulabilità degli accordi. Per questo non credo che la preoccupazione espressa dal collega Ianni abbia fondamento e dichiaro la mia contrarietà all'emendamento.

Sono favorevole all'emendamento 2. 4 che prevede un più corretto ordine gerarchico di importanza dei compiti affidati agli accordi.

Infine, sono contrario all'emendamento 2. 5.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo ai pareri espressi dal relatore.

Credo che nessun interprete potrebbe ricavare dalla dizione « hanno il compito di » l'idea di una efficacia *erga omnes* del contratto, in quanto l'estensione dello stesso al di fuori delle parti concerne una tematica completamente diversa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 2. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 2. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 2. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 2. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

### ART. 3.

1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

a) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

b) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

c) almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche.

2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

3. Gli accordi interprofessionali a lungo termine, relativi ai nuovi impianti arborei o arbustivi, devono contenere una normativa specifica sulle modalità esecutive di detti impianti da tenere distinte dalle modalità del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

Gli onorevoli Cocco, Ianni e Bellini hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

2. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti per favorire accordi integrativi agli accordi nazionali o per produzioni per le quali non sia stato stipulato un accordo a livello nazionale.

4. 1.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Ritengo che la materia di cui all'articolo 4 e al relativo emendamento dovrebbe essere affrontata in sede di esame dell'articolo 6. Il gruppo della democrazia cristiana ha infatti presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6, il cui secondo comma stabilisce che le associazioni riconosciute di produttori agricoli possono concludere, in assenza del livello nazionale, accordi interprofessionali a livello regionale oppure stipulare accordi integrativi. L'intento è quello di introdurre una norma più logica, in quanto, a nostro parere, bisognerebbe prevedere gli accordi a livello regionale solo in assenza di accordi interprofessionali a livello nazionale o ad integrazione di essi. Questo discorso relativo alla presenza della regione si potrebbe quindi affrontare assieme all'articolo 6.

Propongo, pertanto, di accantonare l'articolo 4 e l'emendamento ad esso riferito.

MARIA COCCO. L'articolo 4 prevede l'iniziativa del ministro dell'agricoltura, quindi di un soggetto istituzionale; esiste però il problema dell'iniziativa della regione in assenza di un accordo a livello nazionale. La sede più corretta per risolvere tale problema mi sembra proprio questa. D'altra parte, anche all'articolo 6 presenteremo un articolo aggiuntivo che prevede l'iniziativa dei soggetti della contrattazione. Non accolgo, quindi, l'invito dell'onorevole Bruni.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Credo che la *sedes materiae*, se si vuole adottare una iniziativa di questo genere, sia proprio l'articolo 4; ma, per una esigenza di coordinamento normativo, invito anch'io i colleghi ad accantonarlo.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo senz'altro con l'onorevole Bruni. Vorrei però aggiungere un'osservazione. L'esistenza di una iniziativa dell'assessore regionale per favorire accordi integrativi è un fatto che valuterà la Commissione, ma che può avere una sua logica, mentre un'iniziativa dell'assessore regionale in settori sui quali non è stato ancora raggiunto un accordo a livello nazionale, che potrebbe però intervenire magari in ritardo, creerebbe taluni problemi: pensiamo al sovrapporsi di decisioni regionali che finirebbero per pregiudicare accordi a livello nazionale.

Questo è un ulteriore motivo che mi spinge a ritenere fondata la richiesta dell'onorevole Bruni e del relatore di affrontare l'intero problema in sede di esame dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 4 e il relativo emendamento 4. 1.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. In conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge n. 757 dell'8 novembre 1986, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

1) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna;

2) il prezzo, con riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

3) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

4) i sistemi di controllo dei requisiti dei prodotti;

5) le garanzie per le parti contraenti;

6) le modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti;

7) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

8) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa di intervento e promozione utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi.

2. Gli accordi possono prevedere le clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita.

4. Gli accordi possono altresì prevedere la istituzione di fondi costituiti da

trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonché da contributi dello Stato e delle regioni destinati ad iniziative di compensazione dei prezzi oppure di stabilizzazione del mercato dei prodotti oggetto degli accordi.

Gli onorevoli Bruni, Andreoni, Bambi, Rabino, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, punto 2, dopo la parola: prezzo, inserire le seguenti: o i criteri per la sua determinazione, con particolare.*

5. 1.

*Al comma 1, al punto 4, dopo la parola: requisiti, inserire la seguente: qualitativi.*

5. 2.

*Al comma 1, punto 8, sopprimere le parole: di intervento e promozione.*

5. 3.

Gli onorevoli Poli, Ianni e Cocco hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, punto 2, dopo la parola: prezzo, aggiungere la parola: minimo.*

5. 5.

*Al comma 2, sostituire le parole: le clausole penali con le parole: forme di penalizzazione.*

5. 6.

*Al comma 4, sostituire le parole: di compensazione con le parole: intese a favorire la stabilizzazione.*

5. 7.

*Al comma 4, dopo la parola: oppure, sopprimere le parole: di stabilizzazione.*

5. 8.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Gli accordi possono altresì prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonché da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.

5. 9.

Il relatore ha presentato, per ottemperare al parere della Commissione bilancio, il seguente emendamento:

*Al comma 4, dopo le parole: nonché da, aggiungere la parola: eventuali.*

5. 4.

MARIA COCCO. Ritiriamo gli emendamenti 5. 7 e 5. 8, in quanto essi possono considerarsi sostituiti dall'emendamento 5. 9.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Vorrei far osservare che al quarto comma dell'articolo 5, nel testo del Comitato ristretto, il termine « destinati » potrebbe sembrare riferito ai contributi dello Stato e delle regioni, mentre secondo la mia interpretazione dovrebbe intendersi riferito ai fondi.

PRESIDENTE. Onorevole Ianni, è d'accordo con questa interpretazione?

GUIDO IANNI. Sì, signor presidente.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 5. 1, 5. 2, 5. 3 e 5. 9.

Sono contrario all'emendamento 5. 5. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 6, comprendo che possa aver suscitato alcune preoccupazioni l'espressione « clausole penali », che però è la trasposizione letterale di un articolo del codice civile,

che prevede la predeterminazione del risarcimento del danno in caso di inadempimento. Di fatto, difficilmente potranno essere previste clausole penali, ma sarei molto più contrario ad una forma di penalizzazione troppo lata e non corrispondente al rigore di un linguaggio giuridico.

Pertanto, sono contrario all'emendamento 5. 6.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido i pareri espressi dal relatore.

MARIA COCCO. Ritiriamo l'emendamento 5. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli ed altri 5. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 5. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 5. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 5. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli ed altri 5. 9, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento del relatore 5. 4 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi tra le associazioni riconosciute di produttori agricoli o relative unioni riconosciute, da un lato, e gli imprenditori trasformatori o commercianti, o loro raggruppamenti o associazioni dall'altro, nonché dalle organizzazioni delle cooperative a carattere nazionale.

Gli onorevoli Bruni, Andreoni, Bambi, Rabino, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

ART. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione, o loro associazioni nazionali dall'altro, nonché dalle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

2. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli possono concludere, in assenza del livello nazionale, accordi interprofessionali a livello regionale oppure stipulare accordi integrativi.

6. 1.

Gli onorevoli Ianni, Cocco e Bellini hanno presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

ART. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi tra:

le associazioni riconosciute di produttori agricoli o loro unioni nazionali riconosciute, ovvero già firmatarie di accordi interprofessionali da un lato;

e le associazioni degli imprenditori trasformatori e commercianti, o loro raggruppamenti, o anche solo alcuni di essi, dall'altro;

nonché dalle organizzazioni delle cooperative a carattere nazionale o loro consorzi.

6. 2.

Gli onorevoli Bellini, Cocco e Ianni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. In assenza di accordi interprofessionali a livello nazionale, le parti di cui all'articolo 6 possono stipulare accordi a livello territoriale, regionale e interregionale.

6. 0. 1.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Propongo di accantonare l'articolo 6, per poterlo esaminare congiuntamente con l'articolo 4 e con il successivo articolo 11.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Bruni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 6, nonché gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi.

2. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato tra produttori agricoli,

singoli o associati, e imprenditori trasformatori o commercianti, singoli o associati, con il quale la parte agricola si impegna a:

1) realizzare le coltivazioni da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

2) consegnare tutto il prodotto contrattato corrispondente alle norme di qualità stabilite.

3. La controparte si impegna a:

1) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite;

2) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

Gli onorevoli Bruni, Andreoni, Bambi, Rabino, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo la parola: stipulato, inserire le seguenti: nel rispetto degli accordi interprofessionali e sostituire le parole: imprenditori trasformatori o commercianti, singoli o associati con le seguenti: imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate.*

7. 1.

*Al secondo comma, punto 1, dopo la parola: coltivazioni, inserire le seguenti: o gli allevamenti.*

7. 2.

*Al secondo comma, punto 2, sostituire le parole: tutto il prodotto contrattato con le seguenti: tutta la produzione contrattata.*

7. 3.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sui tre emendamenti.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 7. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 7. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 7. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

1. I controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti,

entro 15 giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presso il Comitato di cui all'articolo 9 della legge n. 752 dell'8 novembre 1986 presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

2. Gli accordi interprofessionali devono prevedere il deposito dei contratti di coltivazione e vendita presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

Gli onorevoli Poli, Bellini e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli accordi interprofessionali devono prevedere inoltre il deposito dei contratti di coltivazione e vendita presso le associazioni dei produttori se trattasi di contratti singoli, le unioni nazionali se trattasi di contratti stipulati dalle associazioni dei produttori e presso le organizzazioni di rappresentanza delle imprese dell'industria e commercio firmatarie degli accordi interprofessionali.

9. 1.

MARIA COCCO. Nel momento in cui l'associazione si impegna con un contratto, vi è la necessità del rispetto da parte dei soci del contratto stesso e, quindi, nasce l'esigenza della pubblicità. Anche nel caso in cui il socio concluda un contratto a parte, deve pubblicarlo per le implicazioni che il contratto può avere sull'associazione nel suo complesso.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Avremo bisogno di questa illustrazione, perché la norma può suscitare taluni dubbi. È chiaro che il contratto di coltivazione normalmente segue l'accordo interprofessionale; quindi l'esigenza, esposta dalla collega Cocco, di verificare se il contratto di coltivazione sia conforme alle linee stabilite dall'accordo collettivo mi sembra giusta.

Mi chiedo però se tale esigenza debba necessariamente condurre alla previsione del deposito, o se si tratti invece di una formalità superflua. Cosa potrebbe accadere se il contratto di coltivazione non fosse conforme alle linee di fondo dell'accordo? Chi potrebbe obbligare lo stipulante del contratto medesimo al rispetto, se questa non fosse la sua volontà?

Con ciò intendo dire che nutro qualche perplessità sulla finalità che i proponenti l'emendamento perseguono obbligando al deposito del contratto di coltivazione, in quanto non ravviso l'utilità del deposito stesso. Ne comprenderei la ragione solo se fosse l'accordo a seguire il contratto.

MARIA COCCO. Mentre i due commi dell'articolo 9 prevedono il deposito degli accordi interprofessionali presso i ministeri, il comitato e gli assessori, e il deposito dei contratti presso gli assessorati, il comma aggiuntivo introduce il deposito dei contratti presso le associazioni dei produttori, le unioni nazionali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese; si prevede cioè la stessa prassi.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Mi sembra eccessivo inserire una norma di questo tipo, in quanto è già previsto che le associazioni si facciano promotrici della formazione degli accordi interprofessionali, per cui dovrebbero averne necessariamente notizia. Inoltre, nel primo comma dell'articolo 7, in base al quale le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti e sono tenute a verificare la conformità dei contratti medesimi ai contenuti degli accordi, è implicitamente richiamata l'esigenza che tali contratti siano a conoscenza delle associazioni dei produttori, le quali avrebbero poi il compito di verificarne la conformità.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sarebbe sufficiente fare un'aggiunta al secondo comma dell'articolo 9, stabilendo che gli accordi debbano prevedere il deposito a

cura delle associazioni dei produttori o delle unioni nazionali.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Nel comma aggiuntivo proposto si prevedono due cose diverse: il deposito dei contratti e quello degli accordi interprofessionali regionali. Personalmente, riterrei più opportuna una semplice aggiunta al secondo comma, che riprenda la prima parte dell'emendamento 9. 1; infatti, potremmo prevedere, nell'ambito dell'articolo 4 che abbiamo accantonato, che gli accordi interprofessionali stipulati vadano inviati alle unioni nazionali.

Inoltre, rilevo che non è corretto parlare di contratti singoli, in quanto i contratti di coltivazione e di vendita sono sempre singoli.

MARIA COCCO. D'accordo, possiamo lasciare solo il contenuto della prima parte del nostro emendamento, in una formulazione che si aggiunga alla fine del secondo comma.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono anch'io favorevole a questa impostazione, che farò ora oggetto di un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Mora, ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , nonché presso le associazioni dei produttori, le unioni nazionali e presso le organizzazioni di rappresentanza dell'industria e commercio stipulanti gli accordi interprofessionali.*

9. 2.

MARIA COCCO. Aderiamo all'emendamento testé presentato dal relatore, e ritiriamo il nostro emendamento 9. 1.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento 9. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9. 2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

1. Gli incentivi nazionali e regionali per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agroalimentare e nel settore distributivo, fermi restando i criteri di priorità previsti dalle relative disposizioni, possono essere accordati con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

2. Gli incentivi regionali per l'agricoltura possono essere concessi con priorità ai produttori agricoli, soci delle associazioni, che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

Gli onorevoli Cocco e Ianni hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo la parola: concluso, aggiungere le parole: e rispettato.*

10. 2.

Gli onorevoli Bruni, Adreoni, Bambi, Rabino, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sopprimere la parola: regionali e dopo la parola: concessi inserire le seguenti: fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, con preferenza.*

10. 1.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 10. 1, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 10. 2.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concorro con il parere espresso dal relatore. Sono contrario all'emendamento 10. 2 anche per la difficoltà di stabilire quando il contratto si debba intendere rispettato, dal momento che in materia si prevede tutta una serie di ipotesi. Faccio poi osservare che l'articolo 10 comporta una discrezionalità circa la concessione degli incentivi, per cui potrà benissimo valutare quando sia o meno il caso di accordarli.

MARIA COCCO. Insistiamo perché la Commissione prenda in considerazione il nostro emendamento: non riteniamo giusto, infatti, prevedere la concessione degli incentivi per tutti coloro che concludono gli accordi, indiscriminatamente.

Siamo certo favorevoli alla formazione di un'agricoltura contrattuale, e quindi alla concessione di incentivi a coloro che stipulano dei contratti.

Ci sembra però sbagliato che gli incentivi siano previsti indifferentemente per chi conclude i contratti e li rispetta e per chi, invece, dopo averli conclusi, non li rispetta.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Concorro con l'esigenza espressa dai presentatori dell'emendamento 10. 2, però vorrei far presente che esiste una difficoltà obiettiva nel caso in cui si tratti di accordi interprofessionali pluriennali, rispetto ai quali non è possibile verificare prima della scadenza se siano stati rispettati o meno.

Vi sono, quindi, difficoltà temporali che potrebbero rendere la norma sostanzialmente applicabile.

Per questo, nonostante la bontà degli intenti, sono contrario all'emendamento 10. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cocco e Ianni 10. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bruni ed altri 10. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Propongo una breve sospensione per dar modo alle parti politiche di esaminare gli articoli accantonati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,45.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli 4 e 6, che erano stati accantonati per farne un esame congiunto con l'articolo 11. Chiedo al relatore di riferire sull'esito dell'incontro tra le parti politiche.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Nella riunione informale testé conclusasi si è raggiunto un accordo nel senso di lasciare l'articolo 4 nella formulazione del testo unificato, di ridefinire l'articolo 6 e di aggiungervi un altro articolo. Inoltre, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 11.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento ed articolo aggiuntivo:

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

ART. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese

di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali dall'altro, nonché dalle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute.

6. 3.

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.

2. L'assessore regionale all'agricoltura su richiesta di una di esse convoca le parti per favorire la stipula degli accordi di cui al comma precedente.

6. 0. 2.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Intendo precisare che nella sostanza è stato accolto l'emendamento Cocco ed altri 4. 1; infatti per non far apparire l'intervento dell'assessore come sostituito di quello del ministro quando gli accordi sono ancora in trattativa o addirittura sono stati stipulati, si è deciso di prevedere tale intervento non più al secondo comma dell'articolo 4, ma in un articolo 6-bis. A questo punto, l'emendamento 4. 1 non avrebbe più senso e, pertanto, invito i presentatori a ritirarlo.

MARIA COCCO. Ritiriamo l'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'articolo 6.

MARIA COCCO. Ritiriamo l'emendamento 6. 2 e l'articolo aggiuntivo 6. 0. 1. Per quanto concerne l'emendamento 6. 3

del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6, ho qualche perplessità sul carattere nazionale delle associazioni degli imprenditori; infatti, poiché il mondo imprenditoriale, industriale e commerciale è molto variegato e presenta una diversa articolazione rispetto all'organizzazione del mondo agricolo, la mia preoccupazione è che in assenza di organizzazioni rappresentative a livello nazionale non si possano concludere gli accordi.

Pertanto, ritenendo la dizione « associazioni nazionali » troppo limitativa rispetto alla realtà, presento un subemendamento all'emendamento 6. 3 del relatore, volto a sopprimere la parola « nazionali ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 6. 3 del relatore:

*Dopo la parola: associazioni, sopprimere la parola: nazionali.*

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Tutto lo spirito del provvedimento è improntato all'opportunità di contrattazione a livello nazionale tra organi rappresentativi nazionali; si tratta di una ragione di interesse evidente. A questo punto, qualche commissario aveva fatto presente l'esigenza di una specificazione che forse era opportuna ma difficilmente traducibile in termini legislativi adeguati, e cioè che le associazioni di parte industriale avessero l'effettiva rappresentanza e la capacità di rappresentare i soggetti che in esse si riconoscono anche agli effetti, per esempio, della determinazione del prezzo.

Si è preferito dalla maggioranza dei commissari non inserire nel testo tale precisazione, che però dovrà essere tenuta presente nella pratica applicazione delle norme sugli accordi interprofessionali; intendo dire che le associazioni che si apprestano alla stipula dovranno esse stesse farsi carico di questo tipo di capacità rappresentativa dei soggetti ad esse aderenti agli effetti dell'obbligatorietà dei contratti. Ecco perché si introduce il termine « nazionali », su richiesta di queste stesse organizzazioni.

Non ha torto la collega Cocco quando dice che, così come è formulata, la norma può avere efficacia limitativa, nel senso che la realtà, a noi non del tutto nota, delle rappresentanze sindacali del mondo industriale potrebbe giustificare la stipulazione di accordi anche da parte di associazioni non nazionali. Si può quindi valutare — poiché non vi sono, in proposito, ragioni di principio da sostenere — se sia più vantaggioso, nell'interesse di entrambe le parti, mantenere o meno l'aggettivo « nazionali ». Tuttavia, per motivi di opportunità, ritengo personalmente che sia meglio non eliminarlo, e quindi mi dichiaro contrario al subemendamento Cocco al mio emendamento 6. 3.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del rappresentante del Governo su questo subemendamento ?

**MARIOTTO SEGNI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Mi rimetto alla Commissione.

**FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI.** Ritiro l'emendamento 6. 1, di cui sono primo firmatario.

**MARIOTTO SEGNI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sono favorevole sia all'emendamento sostitutivo 6. 3, sia all'articolo aggiuntivo 6. 0. 2.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Cocco all'emendamento 6. 3 del relatore, non accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 6. 3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6. 0. 2. del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 11:

#### ART. 11.

1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, e il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Poli, Ianni e Bellini hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

2. Lo stesso collegio arbitrale può essere costituito a livello regionale, su designazione delle parti contraenti o in mancanza dall'assessore.

11. 1.

Il relatore, dopo la breve sospensione in cui le parti politiche hanno esaminato informalmente gli articoli accantonati, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 11, aggiungere il seguente comma:*

2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 6-bis, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo tra le stesse

parti o, in mancanza, dall'assessore regionale dell'agricoltura.

11. 2.

GUIDO IANNI. Alla luce del nuovo emendamento presentato dal relatore, ritiriamo l'emendamento 11. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Il relatore ha presentato il seguente nuovo titolo del testo unificato:

« Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento al nostro esame, in quanto esso mira ad evitare la speculazione selvaggia ed a dare ordine alla materia.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Proposte di legge Cocco ed altri (354), Lobianco ed altri (431) e Diglio ed altri (1079), *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli » (354-431-1079)

Presenti e votanti .....	29
Maggioranza .....	15
Voti favorevoli .....	29
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bambi, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Canne-longa, Caradonna, Cocco, Contu, Graduata, Ianni, Martino, Meneghetti, Micolini, Montecchi, Mora, Pellizzari, Poli, Rabinò, Rindone, Toma, Urso, Zambon, Zarro, Zoppetti, Zuech, Zurlo.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO